

Contributo di Altroconsumo

Audizione presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati: istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti".

Roma, 11 febbraio 2015

Con il presente documento Altroconsumo, associazione indipendente dei consumatori, intende illustrare alcune istanze inerenti l'oggetto dell'audizione.

PREMESSA:

A) In merito all'art.1 "Banche Popolari" :

In base al decreto varato del Governo, entro 18 mesi le principali banche popolari, (quelle con un totale delle attività superiore a 8 miliardi – in tutto sono 10, tra cui Bpm, Ubi Banca e Banco Popolare), dovranno trasformarsi in società per azioni e rispettare, di conseguenza, il principio secondo cui a ogni azione corrisponde un voto (oggi, invece, in queste società il voto è capitaro, cioè a ogni socio corrisponde un voto indipendentemente dalla quota di azioni posseduta).

- Non ci sono chiare le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad uno strumento "d'urgenza" come il decreto per una riforma così importante. Il sospetto è che il vero scopo sia prima di tutto risolvere il problema di banche problematiche come Mps e Carige, spingendo le banche popolari ad acquisirle.
- E' noto che i mercati hanno sempre considerato le banche popolari meno efficienti rispetto alle "colleghe" strutturate come società per

azioni: il peso dei piccoli azionisti, spesso anche dipendenti delle stesse banche, è visto come un freno ai tagli ai costi.

Se la motivazione ufficiale è rendere più efficienti queste società, i dati in questo senso non sono univoci, come si può notare anche dalle tabelle allegate al presente documento. Se il costo medio del personale è, in effetti, un po' più alto, altri parametri come la % di sofferenze su crediti non vanno nella stessa direzione. Guardando anche alla classifica dei conti correnti online, ce ne sono alcuni davvero convenienti per i risparmiatori, (seppur magari per offerte promozionali).

- il voto multiplo , inoltre, a nostro avviso, di fondo avvantaggia i grandi investitori.
- La trasformazione delle banche popolari in società per azioni apre la strada alla finanza estera (e in particolare britannica), che da tempo cerca nuovi spazi in Italia, ma che difficilmente può abbordare “prede” delle dimensioni più ampie, come quelle ad esempio di Intesa e Unicredit. Su questo fronte si aprono quindi gli interessi e le manovre dell'alta finanza che certamente escludono il piccolo investitore.

In tema di “misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, francamente riteniamo che siano ben altri i settori che richiedono un intervento urgente del legislatore, come ad esempio la tassazione degli investimenti ai fini pensionistici. Anziché includere nella tassazione agevolata, come sarebbe auspicabile, tutti gli investimenti a lungo termine destinati alla pensione, (compresi obbligazioni e prodotti postali), si è andati verso una tassazione più gravosa dei fondi pensione .

B) In merito all'art.2 “Portabilità dei conti correnti”

L'art.2 del DL 3/2015 così com'è scritto non basta, servono ulteriori specificazioni per far sì che la portabilità possa realizzarsi bene e ci sia certezza dei diritti del cliente.

- Bisogna chiarire che la procedura interbancaria per il trasferimento dei conti è già disponibile e che inizia con il modulo di autorizzazione al trasferimento firmato presso il nuovo operatore dal cliente .
- Bisogna ribadire come già sancito dal dlgs 11/2010 che ha recepito la direttiva PSD (direttiva sui servizi di pagamento) che se il cliente ha pagato in un'unica soluzione dei costi fissi (ad esempio il canone di una

carta di debito) deve avere indietro la parte del costo relativa al periodo successivo al trasferimento.

- Il risarcimento deve essere quantificato altrimenti si lascia adito a troppe libere interpretazioni. Proponiamo l'1% della giacenza del conto per mese o frazione di mese di ritardo. E anche un importo minimo di 100 euro per indennizzare adeguatamente del ritardo anche chi ha pochi soldi sul conto da trasferire ma subisce le stesse conseguenze negative di chi ha tanto denaro in giacenza.
- Deve essere specificato che le disposizioni valgono anche se il cliente non accetta le modifiche sul conto fatte unilateralmente dalla banca ex articolo 118 del TUB.

Nel caso in cui, poi, al conto sia collegato un deposito titoli il trasferimento deve avvenire in un massimo di 20 gg lavorativi. Sarebbe assurdo escludere queste casistiche.

(abbiamo espresso le nostre osservazioni in questo articolo sulla nostra pagina web: <http://www.altroconsumo.it/soldi/conti-correnti/news/trasferire-il-conto>).

Di seguito alcune nostre più specifiche richieste di emendamenti in merito all'art.2 del disegno di legge C. 2844 oggetto dell'audizione:

ARTICOLO 2. (in giallo le parti di cui chiediamo la modifica).
(Portabilità conti correnti).

1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente. La procedura interbancaria di comunicazione tra le banche, Poste e istituti di pagamento è resa immediatamente disponibile attraverso un modulo predisposto da ogni operatore, che deve essere firmato, per autorizzazione presso l'operatore nuovo verso cui vuole trasferire il conto, dal cliente titolare del rapporto da trasferire. La banca originaria è tenuta a restituire al cliente la parte dei costi fissi pagati in un'unica soluzione dal cliente, ad inizio rapporto o inizio anno, e relativi al periodo successivo al trasferimento del conto.

2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento

è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. Il risarcimento sarà pari all'1% della giacenza presente sul conto per ogni mese o frazione di mese di ritardo con un minimo di 100 euro e dovrà essere richiesto dal cliente alla banca originaria. Resta salva la possibilità di rivalsa della banca originaria nei confronti della nuova se si dimostrano responsabilità di quest'ultima nel ritardo del trasferimento.

3. Queste stesse disposizioni, su tempi e risarcimenti, si applicano anche ai casi in cui il conto di pagamento sia trasferito perché il cliente non accetta le modifiche unilaterali delle condizioni di conto da parte della banca originaria ex articolo 118 del TUB.

4. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore. Nel caso in cui ad un conto corrente sia collegato un deposito titoli il trasferimento avviene in un massimo di 20 giorni lavorativi dalla richiesta di trasferimento titoli fatta al nuovo operatore unitamente alla richiesta di trasferimento dei sistemi di pagamento.

4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente come individuati dalle disposizioni di Banca d'Italia, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari. ».

Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi - Relazioni Esterne Istituzionali

Cell.335-375326 E.mail pr@altroconsumo.it